

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (64/224/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo IV lettera A,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2) e in particolare il titolo V lettera C,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Considerando che la presente direttiva non si applica ad alcune attività di intermediari che appartengono a settori di attività per i quali saranno adottate direttive particolari ovvero che, a norma dei Programmi generali, devono essere liberalizzati a una data ulteriore;

Considerando che la presente direttiva non si applica neppure alle attività d'intermediario del commercio all'ingrosso, dell'industria e dell'artigianato per prodotti tossici e agenti patogeni ; che per tali attività sorgono problemi particolari per quanto riguarda la protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che, in conformità delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi a organizzazioni professionali devono essere eliminate se le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di questa facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è regolato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato; (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 33 del 4.3.1963, pag. 468/63. (4) Cfr. pag. 876/64 della presente GU.

Considerando tuttavia che, per quanto riguarda le restrizioni alla libera prestazione di servizi, conviene prevedere, nell'ambito della presente direttiva, la loro soppressione per gli intermediari al servizio di una o più imprese commerciali, industriali o artigianali ; che non è sempre agevole, infatti, distinguere l'attività degli intermediari salariati da quella dei rappresentanti non salariati, dato che la distinzione giuridica fra le due attività non è eguale nei sei paesi ; che trattasi di attività che presenta la stessa rilevanza economica di quella dei rappresentanti indipendenti e che sarebbe, assai difficile, e d'altra parte senza interesse pratico, scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro;

Considerando, d'altra parte, che saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative all'entrata e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura necessaria, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi;

Considerando che l'assimilazione delle società, per l'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alle persone fisiche che abbiano la cittadinanza degli Stati membri, è subordinata solo alle condizioni di cui all'articolo 58 ed eventualmente a un legame effettivo e continuo con l'economia di uno Stato membro e che pertanto alcuna condizione supplementare e in particolare alcuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta alle società nazionali per l'esercizio di una attività economica, può esser loro richiesta per poter beneficiare di tali disposizioni ; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sono state costituite e indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto;

Considerando, inoltre, che in taluni Stati membri l'attività di intermediario del commercio, dell'industria e dell'artigianato è regolata con disposizioni relative all'accesso alla professione, e che altri Stati membri, all'occorrenza, metteranno in vigore tali regolamentazioni ; che, per tale motivo, alcune misure transitorie destinate a facilitare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione e all'esercizio di essa sono oggetto di una direttiva speciale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

Articolo 2

Le disposizioni della presente direttiva si applicano: 1. alle seguenti attività non salariate: a) attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi;

b) attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concludere;

c) attività professionali dell'intermediario che concludere operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi;

d) attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

2. alle attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali. Questo - intermediario salariato e le imprese che l'hanno alle loro dipendenze devono risiedere o essere stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del luogo di esecuzione delle prestazioni.

È compresa fra le attività di cui al paragrafo 1 l'attività degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

Articolo 3

Le restrizioni relative all'attività di cui all'articolo 2 sono abolite indipendentemente dalla denominazione delle persone che esercitano questa attività.

Le denominazioni attualmente usate negli stati membri sono le seguenti: >PIC FILE= "T0001507">

Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le attività di intermediario in materia: - di assicurazione di qualsiasi natura (in particolare degli agenti, produttori e periti d'assicurazioni);

- di banche ed altri istituti finanziari (in particolare degli agenti di cambio, mediatori in valori mobiliari, mediatori in prestiti ipotecari ed altri);

- di affari immobiliari (in particolare degli agenti e mediatori immobiliari);

- di trasporti (in particolare degli agenti marittimi, mediatori interpreti e conduttori marittimi, spedizionieri e agenti in dogana, agenzie di viaggio);

- di prodotti tossici e di agenti patogeni;

- di medicinali e prodotti farmaceutici;

- di carbone.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano, in ciò che concerne lo Stato membro interessato, alle attività che in detto Stato partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Esse sono: in Francia : vendita all'asta di beni mobili e di merci da parte di pubblici ufficiali e funzionari ministeriali;

in Italia : vendita all'asta di merci da parte di pubblici mediatori;

in Germania, nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi : la partecipazione dell'ufficiale giudiziario e del notaio alle vendite all'asta;

nel Lussemburgo : attività del commissionario in materia di bestiame da macello.

Articolo 5

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

b) risultano dalla prassi amministrativa e che si risolvono per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano nei riguardi dei beneficiari lo stabilimento e la prestazione di servizi, prescrivendo:

a) In Germania: - Il possesso di una tessera professionale di viaggiatore di commercio (Reisegewerbekarte) per poter visitare terzi nel quadro dell'attività commerciale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960, regolamento del 30 novembre 1960);

- Un esame della necessità economica (Bedürfnisprüfung) all'atto del rilascio della tessera professionale di viaggiatore per la ricerca di ordinazioni presso privati, nonché la limitazione della sfera di validità di tale documento (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960, Bundesgesetzblatt I, pag. 61, rettifica pag. 92 - regolamento del 30 novembre 1960);

- Un'autorizzazione per le persone giuridiche straniere che intendono esercitare un'attività professionale nel territorio federale (§ 12 Gewerbeordnung, § 292 Aktiengesetz).

b) nel Belgio:

Il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) ; (Arrêté royal n. 62 del 16 novembre 1939, Arrêté ministériel del 17 dicembre 1945, Arrêté ministériel dell'11 marzo 1954).

c) In Francia: - Il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (Décret-loi del 12 novembre 1938, Décret del 2 febbraio 1939, Loi dell'8 ottobre 1940, Loi del 10 aprile 1954, Décret n. 59-852 del 9 luglio 1959);

- Il requisito della cittadinanza francese per l'esercizio della professione di «mandataire e approvisionnement aux Halles de Paris» (Décret del 30 settembre 1953, Décret del 2 dicembre 1960, articolo 9).

d) in Italia: - Il possesso d'una licenza rilasciata dal questore agli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti (articolo 127 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e articolo 243 del Regolamento di esecuzione al Testo Unico approvato con Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635);

- Il requisito della cittadinanza italiana per poter essere iscritto nel Ruolo dei Mediatori (legge n. 253 del 21 marzo 1959).

e) nel Lussemburgo:

La durata limitata delle autorizzazioni concesse a stranieri di cui all'articolo 21 della legge lussemburghese del 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari della presente direttiva abbiano il diritto d'isciversi alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, tali posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in questione partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità di iscritto alla Camera di commercio e alla Camera degli impiegati privati non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 7

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 8

1. Il paese ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione d'un certificato di buona condotta, nonché d'un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, l'esibizione d'un documento equipollente rilasciato da una autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte.

Tuttavia, nel caso d'intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni, si può tener conto anche di fatti diversi da quelli che possono essere riportati sul documento di cui al paragrafo precedente, qualora siano ufficialmente certificati e dimostrino che l'interessato non soddisfa a tutte le condizioni di onorabilità necessarie per esercitare tale attività. Tuttavia, non si deve procedere ad alcuna verifica sistematica.

2. Qualora il paese d'origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri, entro i termini di cui all'articolo 10, designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione è subordinato alla prestazione di un giuramento, si accertano che quest'ultimo possa essere prestato, nella formula d'uso, anche dai cittadini stranieri. Qualora non sussista tale possibilità, essi stabiliscono una formula appropriata avente lo stesso valore.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT